

ATTO COSTITUTIVO – LA RITORNANZA APS - ETS

Il giorno 03 del mese di aprile dell'anno duemila venticinque In Colledimacine (CH) in Via Mascetta 40, si sono riuniti i seguenti signori e signore che sottoscrivono l'allegato foglio presenze:

- Di Fabrizio Enzo Mario, nato a Casoli (CH) il 12/09/1961 e residente Via Boncompagni da Mombello 7 Torino, CF: DFBNMR61P12B985Y.
- Di Fabrizio Nicola nato il 30/12/1983 a Pescara e residente in Via Largo Filomena Delli Castelli, 10 Pescara CF: DFBNCL83T30G482F
- Graziosi Raffaella nata il 07/02/1975 a Chieti e residente in Via Largo Filomena Delli Castelli, 10 Pescara CF: GRZRFL75B47C632I
- Graziosi Marianna, nata il 23/10/1971 a Chieti e residente in Str. A. Fieramosca 156 Chieti, CF: GRZMNN71R63C632I
- Barile Giuseppina, nata il 28/04/1944 a Chieti e residente in Via S. Olivieri 141 Chieti, CF: BRLGPP44D68C632L
- Procopio Micaela nata il 11/06/1960 a Roma e residente in Piazza Ledro 7 Roma, CF: PRCMCL60H51H501G
- Di Fabrizio Marta 06/07/1996 a Roma e residente in Rue Haldimand 6 Lausanne Svizzera CF: DFBMRT96L46H501R

Gli intervenuti di comune accordo chiamano DI FABRIZIO ENZO MARIO a presiedere l'assemblea e GRAZIOSI MARIANNA all'ufficio di segretaria.

Il presidente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine del giorno:

- La costituzione dell'Ente di Terzo Settore – associazione di promozione sociale, culturale, ricreativa e musicale LA RITORNANZA APS - ETS ed adesione ad essa;
- L'elezione dell'Organo di amministrazione;
- La sede sociale
- La quota di adesione

1. Lettura ed approvazione dello Statuto dell'Ente di Terzo Settore – associazione di promozione sociale

Il presidente procede alla lettura dello Statuto dell'Associazione di promozione sociale (APS) redatto e predisposto ai sensi del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n.117. I presenti esaminano e discutono il testo proposto e unanimi l'approvano, così costituendo in sette l'APS "LA RITORNANZA APS - ETS".

Gli stessi personalmente vi aderiscono.

L'APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito. Lo statuto, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, è l'allegato A al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Nomina Organo di amministrazione

Per acclamazione i presenti deliberano che, in sede di costituzione e fino all'approvazione del consuntivo per l'esercizio 2025, l'organo di amministrazione sarà composto da n.7 soci.

I soci deliberano unanimi di eleggere l'Organo di amministrazione così definito:

Presidente e Tesoriere – Enzo Mario Di Fabrizio

Vice presidente – Nicola Di Fabrizio

Segretaria – Marianna Graziosi

Consiglieri – Raffaella Graziosi, Giuseppina Barile, Micaela Procopio, Marta Di Fabrizio

A norma di Statuto al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'APS.

Unanimi i presenti attribuiscono al Presidente eletto l'ufficio di apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica richiesta dagli uffici pubblici che ritengano utile o necessaria per l'iscrizione dell'APS al Registro unico nazionale del Terzo settore e agli albi o agli elenchi da loro tenuti per gli enti che perseguano, nei modi indicati nello statuto, le finalità ivi espresse.

3. Sede sociale

Per acclamazione i presenti deliberano che l'APS sia domiciliata a Colledara (CH) in Via Mascetta 40, salvo diversa deliberazione dei soci.

4. Quota sociale

I soci unanimi deliberano di stabilire in euro quindici (15,00) la quota di adesione all'APS valida fino al termine dell'esercizio 2025. Nella stessa misura è stabilita la quota annuale di iscrizione, sebbene nel primo anno del rapporto sociale il socio è tenuto al versamento della sola quota di adesione. A questo punto, non essendoci null'altro da deliberare, i soci unanimi dichiarano costituita l'APS "LA RITORNANZA APS - ETS", delegando alle firme marginali dell'allegato statuto, il Presidente Enzo Mario Di Fabrizio e la segretaria Marianna Graziosi. Il presente verbale di costituzione dell'APS "LA RITORNANZA APS-ETS" previa lettura datane ai presenti, unitamente allo statuto (allegato A) e al foglio presenze (allegato B), è approvato dagli intervenuti, in coincidenza col termine della riunione.

Il presidente

Enzo Di Fabrizio

Il segretario

Marianna Graziosi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 04/04/2025

da 122 serie 3

Versamento di € 360,00 effettuato il 01/04/2025



FOGLIO PRESENZE (ALLEGATO B)

Sig. Enzo Di Stefano

Sig. Alcide Biondi

Sig. Emilio Syca

Sig. Ugo Zoni

Sig. Marile Giampà

Sig. Michele Probo

Sig. Roberto Fabozzi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

La Ritornanza APS - ETS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "La Ritornanza" APS - ETS ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede in Via Mascetta 40, 66010 Colledara Chieti

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse generale (rif. Art. 5 D.lgs. 117/2017): in attività culturali e sociali che vanno dalle attività musicali a quelle teatrali fino ad attività più in generale culturali e sociali, ricreative e formative

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività: Concerti di musica dal vivo, corsi di formazione musicali, sia di base che "master class" per il perfezionamento musicale, corsi sulle tradizioni regionali musicali di danza e teatro. Parte di queste attività saranno rivolte ai bambini, per aiutarli a sviluppare le loro capacità di socializzazione e dello sviluppo della personalità. L'associazione, si occuperà anche di attività storico e culturali su temi di attualità come la sostenibilità ecologica delle attività umane, attraverso seminari scientifici informativi e formativi. E' prevista anche una attività seminariale sugli eventi significativi che hanno interessato i comuni locali e più in generale la regione. Di interesse saranno anche le attività ricreative sul territorio come gite e visite di siti regionali di interesse storico culturale. Particolare attenzione verrà data anche al coinvolgimento di persone portatrici di disabilità fisiche e mentali e al coinvolgimento attivo degli anziani in attività ricreative e di alfabetizzazione sulle tecnologie Internet.

In riferimento all' art. 5 del D.Lgs. 117/17 elenchiamo le attività specifiche individuate per le attività della Ritornanza:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Abruzzo

ART. 3 - I SOCI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ratificata dall'assemblea e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci (anche i soci minorenni tramite gli esercenti la potestà genitoriale) purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. "....Ogni socio può avere più di una delega e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto."

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi o aspiranti soci;
6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione giorni 7 (sette) dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di sette (7) membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte

del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Il Tesoriere ha il compito di tenere la cura della cassa e della contabilità dell'associazione. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17^o all'art. 31 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati e aderenti, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 14 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

